



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA**  
**TERMOLI**

*Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale*  
*Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale*

**Argomento:** Spettacolo Pirotecnico in occasione della manifestazione “Sagra del Pesce 2025”.  
**Località:** Comune di Termoli (CB) – Porto Turistico “Marina di San Pietro”.  
**Organizzatore:** Sig. ROSA Michele Antonio, in qualità di Legale Rappresentante della Società omonima con sede a Campobasso (CB) in via Monte Grappa n. 050.  
**Data e ora:** Sabato 23 Agosto 2025.

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:


- VISTA** l'istanza datata 15.07.2025, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n. 13022, con la quale il Sig. ROSA Michele Antonio – legale rappresentante della omonima ditta, con sede a Campobasso (CB) Via Monte Grappa n.50, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare degli spettacoli pirotecnici presso il litorale sud di Termoli e, precisamente, alla testata del molo sud del porto turistico “Marina di San Pietro”, nel giorno 23 agosto 2025, in occasione della manifestazione denominata “Sagra del Pesce 2025”;
- VISTA** l'istanza datata 09.07.2025, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n. 12628, con la quale il Comune di Termoli ha richiesto all'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale l'autorizzazione all'occupazione dell'area necessaria per il posizionamento dei fuochi pirotecnici da sparare in occasione della manifestazione denominata “Sagra del Pesce 2025”;
- VISTA** l'autorizzazione datata 21.07.2025, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n. 13518, dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale per l'occupazione dell'area demaniale marittima interessata;
- VISTO** il nulla osta datato 08.07.2025, assunto in data 09.07.2025 al protocollo n.12628 di questo Comando, della Marinucci Yachting Club S.r.l., in qualità di concessionaria demaniale marittima del porto turistico “Marina di San Pietro”, relativo all'utilizzo temporaneo di alcune aree del predetto porto turistico per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico di che trattasi;
- VISTO** il Verbale n. 01 in data 19 luglio 2022 della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti di Campobasso;
- VISTI** gli esiti del sopralluogo svolto da personale militare dipendente presso il porto di Termoli, in data 21 Luglio 2025, congiuntamente al personale del Commissariato di P.S. di Termoli;
- VISTO** Il provvedimento autorizzativo n. 0346/2025 del 13.08.2025 della Capitaneria di porto di Termoli, rilasciato al Sig. ROSA Michele Antonio, titolare della società omonima ai sensi dell'art. 80 del Codice della Navigazione;
- VISTO** Il provvedimento autorizzativo datato 13.08.2025, assunto al protocollo di questo Comando in data 13.08.2025 al n. 15505 rilasciato dal Commissariato di P.S. di Termoli al Sig. ROSA Michele Antonio ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno in data 11 gennaio 2001 n.559/C.25055.XV.A.MASS. recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

- VISTA** l'Ordinanza di sicurezza balneare n.11/2025 emanata da questa Capitaneria di porto in data 07.05.2025, come integrata con ordinanza n.16/2025 in data 15.05.2025;
- VISTA** l'Ordinanza Balneare anno 2025 emanata dalla Regione Molise in data 07.04.2025;
- VISTO** il Regolamento del porto di Termoli, approvato con Ordinanza n. 30/2018 in data 13.06.2018 di questa Capitaneria di porto;
- VISTE** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n° 327 ed il relativo Regolamento d'esecuzione e successive integrazioni e modifiche;
- VISTI** il Decreto Legislativo n. 171/2005 "Codice della nautica da Diporto" ed il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione" e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** necessario regolamentare il pubblico uso degli specchi acquei interessati dalla manifestazione e, nel contempo, garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione, della pubblica incolumità e della vita umana in mare;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 80, 81, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

### **RENDE NOTO**

che nel giorno ed orari sotto indicati, presso il litorale sud di Termoli e precisamente sulla testata del molo sud del porto turistico "Marina di San Pietro", così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico di seguito, avrà luogo l'accensione di fuochi pirotecnici da parte della società "ROSA Michele Antonio" in onore della manifestazione denominata "Sagra del Pesce 2025", secondo le prescrizioni di cui alle autorizzazioni in preambolo citate:

- **giorno 23 agosto 2025: dalle ore 23.50 alle ore 02.00 del 24 agosto 2025;**



# ORDINA

## Articolo 1

(Interdizione area e specchio acqueo interessate all'accensione dei fuochi)

- a) **Area a terra:** dalle ore 07.00 del giorno 23 agosto 2025 fino alle ore 02.00 del giorno 24 agosto 2025, e comunque fino al termine delle operazioni di bonifica, **l'area a terra di cui al rende noto, per un raggio non inferiore a 100 mt., interessata dallo spettacolo pirotecnico**, è interdetta al transito e alla sosta di persone e veicoli in genere. **Eventuali veicoli in sosta, saranno soggetti a rimozione forzata.**
- b) **Area a mare:** nello specchio acqueo in prossimità del suddetto molo sud del porto turistico Marina di San Pietro, per un raggio non inferiore a 300 mt. dalla zona di sparo di cui al rende noto, nei seguenti periodi:
- **il giorno 23 agosto 2025: dalle ore 23.00 fino alle ore 02.00 del 24 agosto 2025,**

### **è vietato:**

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- transitare e sostare nell'area interessata dal posizionamento dei mortai, debitamente delimitata dal responsabile dello spettacolo;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore;
- svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente;

le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione nonché valutare l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo.

## Articolo 2

(Esenzioni)

Sono esentati dai divieti di cui sopra, oltre ai veicoli ed al personale della ditta incaricata all'accensione dei fuochi pirotecnici per la manifestazione, anche i mezzi della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.

## Articolo 3

(Clausola di salvaguardia)

Il Sig. ROSA Michele Antonio, in qualità di legale rappresentante della omonima ditta, ha l'onere di acquisire preventivamente, ed eventualmente esibire a richiesta dell'Autorità Marittima, le autorizzazioni e/o gli altri provvedimenti amministrativi di analoga portata necessari per l'espletamento della manifestazione in parola e, in particolare, quelli rilasciati dagli Enti deputati alla gestione delle fattispecie connesse con l'uso del demanio marittimo.

## Articolo 4

(Manleva)

Il presente provvedimento non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l'altro, ai provvedimenti normativi in vigore. L'Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall'esecuzione del presente provvedimento.

**Articolo 6**  
(Sanzioni)

I contravventori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi della vigente normativa e saranno ritenuti anche responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme della presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, mediante il sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it), nella pagina dedicata alle "ordinanze", nonché l'opportuna diffusione agli Enti locali interessati ed agli organi di informazione.

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Giuseppe PANICO